

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico - 3° Servizio - Urbanistica

Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)

tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109

pec: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.it

Reg. Ord. N. 109	Ingiunzione per la Demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire- Località Piano la Donna - " Parco " Miramare".
-------------------------	--

Il Responsabile del Servizio

Visto il verbale di contravvenzione per violazione alle norme in materia edilizia n° 11/2013 del 27.08.2013, redatto dal Comando di Polizia Municipale, congiuntamente al geom. Antonio LEO, Istruttore Direttivo U.T.C, a carico del Sig. **PAPALUCA Claudio**, nato a Napoli il 11.05.1942 - residente a San Giorgio a Cremano - Via Giovanni Papini n° 8, dal quale si rileva che lo stesso, nella sua qualità di proprietario, in violazione degli art. 27 e 31, del T.U. 06 giugno 2001, n° 380, e s.m.i., ha realizzato opere edilizie alla propria unità immobiliare sita in località Piano La Donna di questo Comune (villaggio "Parco Miramare corpo C"), in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, in assenza di Permesso di Costruire, consistenti in:

Piano terra

- Ampliamento delle dimensioni di mt. 4.60 circa x mt. 2.10, per un'altezza mt. 2.70 circa - Superficie mq. 9.60 circa, di cui mq. 5.50 previsti nella domanda di condono edilizio - prot. n° 5300 del 25.03.2004 - reg. n° 80;
- Realizzazione di un piccolo manufatto per alloggio bombole G.P.L delle dimensioni di mt. 0.85 circa x mt. 1.40 circa per una altezza di circa mt. 0.90 circa.

Visto che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 31, 2° comma, del T.U. n. 380/2001, che testualmente recita:

«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.».

Ritenuto pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere alla demolizione, delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

INGIUNGE

Al Sig. **PAPALUCA Claudio**, nato a Napoli il 11.05.1942 - residente a San Giorgio a Cremano - Via Giovanni Papini n° 8, nella sua qualità di proprietario, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle seguenti opere abusive realizzate in località Piano La Donna di questo Comune:

Piano terra

- Ampliamento delle dimensioni di mt. 4.60 circa x mt. 2.10, per un'altezza mt. 2.70 circa - Superficie mq. 9.60 circa, di cui mq. 5.50 previsti nella domanda di illecito edilizio - prot. n° 5300 del 25.03.2004 - reg. n° 80;
- Realizzazione di un piccolo manufatto per alloggio bombole G.P.L delle dimensioni di mt. 0.85 circa x mt. 1.40 circa - per una altezza di circa mt. 0.90 circa;

con l'avvertimento che decorso infruttuosamente il termine fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato ei luoghi non verificandosi una delle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1 e 33, comma 2° del T.U. 06 giugno 2001 e s.m.i., la presente ordinanza sarà eseguita d'ufficio a spese dei responsabili dell'abuso.

La presente ordinanza sarà immediatamente notificata al Sig. **PAPALUCA Claudio**, nato a Napoli il 11.05.1942 - residente a San Giorgio a Cremano - Via Giovanni Papini n° 8, nella sua qualità di

proprietario, in quanto, per il disposto dell'art. 29, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, è tenuta solidalmente al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Calabria per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

o, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Geom. Giacomo AMENDOLA, tel. 0985/8874120/123.

Dalla Residenza Municipale li, **02 SET. 2013**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(geom. Antonio LEO)

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il
mediante lettera raccomandata A.R. dall'Ufficio Postale di
indirizzato a
come risulta dall'avviso di ricevimento, in atti.

Data



L'ADDETTO

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di

DICHIARA

di aver notificato oggi questo atto al Sig.
mediante consegna di copia dello stesso a mani di:
nella sua qualità

Data



IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE

www.AlboPretorionline.it 02/09/13